

Correzione

Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

del 26 agosto 1998 (RS 814.680; RU 1998 2261)

Art. 2 cpv. 1 lett. a

Invece di:

- a. i siti di deposito: discariche chiuse o ancora in funzione e altri depositi di rifiuti; sono esclusi i siti nei quali è pervenuto esclusivamente materiale di scavo, di demolizione o di sgombero non inquinato;

Leggasi:

- a. i siti di deposito: discariche chiuse o ancora in funzione e altri depositi di rifiuti; sono esclusi i siti nei quali è pervenuto esclusivamente materiale di scavo o di sgombero non inquinato;

Modifica del 28 ottobre 1998 (RU 1998 2863)

Art. 9 cpv. 2 lett. b, c

Invece di:

- b. per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque A_u^3 : nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore alla metà di uno dei valori giusta l'allegato 1;
- c. per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque A_u : nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al doppio di uno dei valori giusta l'allegato 1; oppure

Leggasi:

- b. per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque A_u^3 : nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore alla metà di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1;
- c. per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque A_u : nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al doppio di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1; oppure

16 settembre 1999

Cancelleria federale